



ASSOCIAZIONE SR MEDIAZIONE E FORMAZIONE

(Autorizzazione Ministero della Giustizia n. 155 O.d.M. e n. 404 E.d.F.)

Articolo 1

(Applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in via stragiudiziale, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un Giudice, di una clausola contrattuale, atto costitutivo, di uno statuto ovvero di propria iniziativa.

1.2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da Associazione SR Mediazione e Formazione ("Organismo") al momento del deposito della domanda di mediazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti che intendono risolvere una controversia.

2. Definizioni:

a) Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. I mediatori sono specialisti in tecniche di mediazione e conciliazione delle controversie, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia e selezionati dall'Organismo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) Organismo: Associazione SR Mediazione e Formazione con sede legale in Napoli – Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 33;

e) Regolamento: il presente Regolamento di procedura dell'Organismo;

f) controversie: le controversie indicate nell'articolo 2 del presente Regolamento;

g) parti: le parti del procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento;

h) segreteria: la segreteria dell'Organismo;

i) esperto: il soggetto nominato dal Mediatore per svolgere funzioni di consulenza nel corso del procedimento di mediazione;

l) codice etico: il documento redatto dall'Organismo che contiene le regole di condotta dell'Organismo e dei mediatori;

m) indennità: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dall'Organismo, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;

Articolo 2

(Ambito oggettivo)

Sono oggetto di mediazione obbligatoria le controversie per le seguenti materie: Condominio; Diritti reali; Divisione; Successioni ereditarie; Patti di famiglia; Locazione; Comodato; Affitto di aziende; Responsabilità professionale medica e sanitaria, Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; Contratti assicurativi, bancari, finanziari e comunque vertenti su diritti disponibili, Contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di Società di persone e di subfornitura: Inoltre, l'esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale o statutaria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Articolo 3

(Luogo e modalità della mediazione)

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso l'Organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza. Il luogo dove si svolge il procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

2. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi. L'uso della forma telematica potrà avvenire anche per una sola delle parti coinvolte nella procedura di mediazione. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale, elettronica qualificata o assimilati, e l'invio potrà avvenire anche a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

Articolo 4

(Indipendenza, imparzialità, sostituzione e obblighi del Mediatore)

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo consultabile dall'albo dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia oltre che dal sito internet dell'Organismo all'indirizzo www.srmediaform.it. Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

L'Organismo si riserva, in casi eccezionali, la possibilità di modificare il nominativo del mediatore rispetto a quello indicato nella convocazione.

2. Al Mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con i servizi svolti ad eccezione di quelli strettamente inerenti ai servizi stessi, nonché di percepire compensi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo direttamente dalle parti.

3. Per ciascuna controversia, prima di avviare il procedimento di mediazione, il Mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, conforme al modello allegato al presente Regolamento.
4. In casi eccezionali l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con altro della propria lista avente la medesima esperienza e competenza.
5. Il Mediatore, a procedimento iniziato, ha l'obbligo di comunicare all'Organismo qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza e l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
6. Il Mediatore dovrà concludere la procedura entro 3 mesi dalla data del deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa, prorogabile di ulteriori 3 mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
7. Il Mediatore ha la facoltà di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di portare a termine la procedura nel più breve tempo possibile;
8. Su istanza di parte, il Responsabile dell'Organismo provvede all'eventuale sostituzione del Mediatore con altro iscritto nella lista dell'Organismo stesso.
9. Ogni qualvolta l'Organismo nominerà un nuovo Mediatore, per una controversia già instaurata, la procedura continuerà senza aggravio di spese per le parti, ferma restando la conclusione della stessa nei mesi previsti dalla normativa.

Articolo 5

(Obblighi di riservatezza)

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Articolo 6

(Domanda di mediazione e adesione)

1. La domanda di mediazione è rivolta all'Organismo da una o più parti interessate alla controversia, a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione, compilando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo, disponibile con modalità informatiche sul sito internet www.srmediaform.it – istanza online - o su materiale cartaceo presso la segreteria dello stesso Organismo. La domanda di mediazione potrà essere presentata anche in forma libera.
2. La domanda di mediazione contiene:
 - a) le generalità e i recapiti dell'istante, compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;

- a) nome, dati identificativi e recapiti degli eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - b) breve descrizione della controversia e i recapiti delle altre parti compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;
 - c) il valore attribuito alla controversia;
 - d) memorie (sintetiche, riepilogative della controversia) e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia;
 - e) documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento. Se la domanda è congiunta, diversamente, si applicherà il successivo comma 5 dell'art. 6.
 - f) la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espresso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento stesso.
 - g) l'indicazione del Mediatore scelto nella lista dell'Organismo, consultabile anche dal sito internet. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà a identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà – sia sul piano della definizione di diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione – si dovrà procedere a una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza: la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
3. La domanda di mediazione può essere redatta o dalla parte o da persona dalla stessa delegata, ma deve essere comunque sottoscritta anche dalla parte istante.
4. Una volta ricevuta la domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non successivo ai 40 giorni dalla data di deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione indirizzandola ai recapiti indicati dall'istante nella domanda di mediazione. Ricevuto l'invito alla mediazione le parti chiamate sono invitate a inviare la propria risposta di accettazione o rifiuto.

Articolo 7

(Svolgimento della procedura di mediazione e poteri del Mediatore)

1. Il Mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione; le parti e gli avvocati che li assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del Mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti
2. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Nei casi di cui all'Art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'Art. 11 comma 4 D. Lgs.

28/2010. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le parti l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

(Presenza delle parti e loro rappresentanza)

3. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi – muniti di idonea procura -.

(Presenza dell'Avvocato)

Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice Art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza dell'Avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 28/2010.

4. Con il consenso dell'Organismo, del Mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, a titolo di tirocinio come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

4.1. Se nel corso della procedura il Mediatore rappresenta la necessità del supporto di altri Mediatori (Collegio di Mediatori), l'Organismo ne nomina uno o più in funzione della complessità della materia, senz'alcun aggravio aggiuntivo per le parti.

5. Le comunicazioni all'Organismo relative alla procedura di mediazione sono validamente effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione.

Articolo 8

(Esiti della procedura di mediazione)

1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta il processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo firmato dalle parti o in nome e per conto di esse. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il testo di accordo, redatto direttamente dalle parti, il cui contenuto non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, potrà essere omologato a norma di legge, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale. La mediazione si considera, altresì, conclusa quando:

- le parti hanno conciliato la controversia
- in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione;
- in caso di inerzia delle parti.

2. Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le parti l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti faranno pervenire a Associazione SR Mediazione e Formazione, per iscritto a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione ed entro 7 (sette) giorni lavorativi, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

3. Ove le parti non accolgano la proposta del Mediatore subentrante, questi ne dà atto con apposito verbale. Ove, pur non accogliendo la proposta del mediatore subentrante, ciascuna delle parti indichi, rispetto ad essa, le condizioni alle quali sarebbe disposto a conciliare, di tali posizioni il Mediatore subentrante dà atto nel verbale di fallita conciliazione.

4. In caso di fallita conciliazione è redatto apposito verbale in più copie che, sottoscritte dalle parti e dal mediatore, vengono consegnate a ciascuna parte.

5. A conclusione del procedimento tutta la documentazione, compresi i verbali di mediazione, è trasmessa dal Mediatore alla segreteria. I verbali non potranno essere consegnati a terzi fatto salvo le forze dell'Ordine o per obbligo di legge.

Articolo 9

(Valore della controversia e criteri di determinazione delle indennità di cui al comma 4 Art. 31 del D.M. 150/2023)

Per la determinazione delle indennità si rimanda alla consultazione della tabella “indennità di mediazione, benefici fiscali e credito di imposta” allegata al presente documento.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente all’Organismo con le modalità indicate sulla modulistica o nel regolamento di mediazione. E’ fatto divieto ai Mediatori di ricevere qualsiasi forma di pagamento dalle parti in mediazione. Le indennità di mediazione sono dovute anche se non raggiungono un accordo conciliativo attraverso le sedute di mediazione con i Mediatori di Associazione SR Mediazione e Formazione.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Gli importi dovuti per la mediazione devono essere corrisposti interamente al momento del deposito della domanda ovvero adesione alla stessa.

Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Gli importi di cui sopra sono dovuti in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Articolo 10

(Diritto di accesso agli atti del procedimento)

1. Esaurito il procedimento, le parti non hanno diritto all’accesso agli atti del procedimento. L’Organismo può rilasciare solo copia dei verbali di mediazione, sottoscritti dalle parti e dal Mediatore e, solo ed esclusivamente alle parti chiamate in mediazione che li richiedono. Ai sensi dell’Art. 8 comma 5 i verbali non potranno essere consegnati a terzi fatto salvo le forze dell’Ordine o per obbligo di legge.

2. I dati comunque raccolti, i documenti e i materiali dei procedimenti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e succ. mod..

Articolo 11

(Sospensione dei termini procedurali)

1. Il decorso dei termini procedurali previsti nel regolamento non sono soggetti a sospensioni feriali ex Art. 6 comma 2 D.Lgs. 04 marzo 2010 n. 28

Articolo 12

(Clausola Finale)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e D.L. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni.



SR MEDIAZIONE E FORMAZIONE

Autorizzazione Ministero della Giustizia N.155 O.d.M.

Sede Legale

Via Card. Guglielmo Sanfelice, 33 - 80134

Tel/Fax: 0817147263

e-mail: info@srmediaform.it

p.e.c.: info@pec.srmediaform.it

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

Tutti gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento **sono inderogabili** ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DM 150/23

A. INDENNITÀ E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con **domanda presentata dal 15 Novembre 2023** ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. **Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.**

Per le materie del contenzioso per cui l'incontro di mediazione è condizione di procedibilità¹ (cd. "materie obbligatorie"), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale²

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 32	€ 48	€ 80	€ 97,60
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 60	€ 96	€ 156	€ 190,32
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 88	€ 136	€ 224	€ 273,28

Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili³ (cd. "materie volontarie")

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 40	€ 60	€ 100	€ 122
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 75	€ 120	€ 195	€ 237,90
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 110	€ 170	€ 280	€ 341,60

1 Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d'opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e servizi vari), società di persone e subfornitura. 2 Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023. 3 Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Spese vive:**Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale**

- gratis per convocazioni tramite PEC fornite dalla Parte Istante;
- € 12+Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;
- € 20+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R
- a partire da € 50 + Iva spedizioni a mezzo corriere DHL

Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma

- € 5+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

Servizio di rilascio copie

- € 5+Iva per ciascun documento.

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L'incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Nel corso del primo incontro il Mediatore illustrerà le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal D.M. 150/2023 e le modalità di pagamento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI (IMPORTI MINIMI APPLICATI DA ASSOCIAZIONE SR MEDIAZIONE E FORMAZIONE)

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del D.M. 150/2023), corrispondenti agli importi minimi inderogabili applicati dall' O. d. M. dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del D.M. 150/2023.

Tabella A del D.M. 150/2023 al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro	Spese di Mediazione per gli incontri successivi al primo			
	Materie obbligatorie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale ⁴		Materie volontarie	
	Minimi IVA esclusa	Minimi IVA inclusa	Minimi IVA esclusa	Minimi IVA inclusa
Fino a € 1.000	€ 16	€ 19,52	€ 20	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 32	€ 39,04	€ 40	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 136	€ 165,92	€ 170	€ 207,40
Da € 10.001 a € 25.000	€ 256	€ 312,32	€ 320	€ 390,40
Da € 25.001 a € 50.000	€ 480	€ 585,60	€ 600	€ 732,00
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 824	€ 1.005,28	€ 1.030	€ 1.256,60
Da € 150.001 a € 250.000	€ 1.064	€ 1.298,08	€ 1.330	€ 1.622,60
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.864	€ 2.274,08	€ 2.330	€ 2.842,60
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 2.984	€ 3.640,48	€ 3.730	€ 4.550,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 3.544	€ 4.323,68	€ 4.430	€ 5.404,60
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.064	€ 6.178,08	€ 6.330	€ 7.722,60
Oltre € 5.000.000	0,16%	0,16% + IVA	0,2 %	0,2% + IVA

Con l'accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

C. MAGGIORAZIONI IN CASO DI CONCILIAZIONE E COMPLESSITÀ

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del D.M. 150/2023).

Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. “materie obbligatorie”, per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+ 10% IVA esclusa	+ 10 % IVA inclusa	+ 25 % IVA esclusa	+ 25% IVA inclusa
Fino a € 1.000	€ 6,40	€ 7,81	€ 16,00	€ 19,53
Da € 1.001 a € 5.000	€ 12,80	€ 15,62	€ 32,00	€ 39,04
Da € 5.001 a € 10.000	€ 23,20	€ 28,30	€ 58,00	€ 70,76
Da € 10.001 a € 25.000	€ 35,20	€ 42,94	€ 88,00	€ 107,36
Da € 25.001 a € 50.000	€ 57,60	€ 70,27	€ 144,00	€ 175,68
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 96,00	€ 117,12	€ 240,00	€ 292,80
Da € 150.001 a € 250.000	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 200,00	€ 244,00	€ 500,00	€ 610,00
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 312,00	€ 380,64	€ 780,00	€ 951,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 368,00	€ 448,96	€ 920,00	€ 1.122,40
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 520,00	€ 634,40	€ 1.300,00	€ 1.586,00
Oltre € 5.000.000	+ 10% sulle spese di mediazione	+ 10% sulle spese di mediazione	+ 25% sulle spese di mediazione	+ 25% sulle spese di mediazione

Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. “materie volontarie”)

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+ 10% IVA esclusa	+ 10 % IVA inclusa	+ 25 % IVA esclusa	+ 25% IVA inclusa
Fino a € 1.000	€ 8,00	€ 9,76	€ 20,00	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 16,00	€ 19,52	€ 40,00	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 29,00	€ 35,38	€ 72,50	€ 88,45
Da € 10.001 a € 25.000	€ 44,00	€ 53,68	€ 110,00	€ 143,20
Da € 25.001 a € 50.000	€ 72,00	€ 87,84	€ 180,00	€ 219,60
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 150.001 a € 250.000	€ 150,00	€ 183,00	€ 375,00	€ 457,50
Da € 250.001 a € 500.000	€ 250,00	€ 305,00	€ 625,00	€ 762,50
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 390,00	€ 475,80	€ 975,00	€ 1.189,50
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 460,00	€ 561,20	€ 1.150,00	€ 1.403,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 650,00	€ 793,00	€ 1.625,00	€ 1.982,50
Oltre € 5.000.000	+ 10% sulle spese di mediazione	+ 10% sulle spese di mediazione	+ 25% sulle spese di mediazione	+ 25% sulle spese di mediazione

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.M. 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

D. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. 150/2023, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

E. AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d'imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

F. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca INTESA SANPAOLO
C/C intestato a SR STRANIERO RICCIO
IBAN: IT20W0306903516100000008857

Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico: per parte istante, il nominativo delle parti e la data di deposito dell'istanza; per il convocato, nominativo delle parti e numero di protocollo della procedura indicato nella convocazione

- carta di credito o bancomat presso le nostre sedi

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.

G. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento - la fattura emessa dall'Organismo (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, l'Organismo emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.